ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

ITG – ITIS "P. L. NERVI – G. GALILEI"

Altamura (Ba)

Cod. Mecc. BAIS02200R
Cod. fiscale 91017030726
ccp n. 21424700 – email:bais02200r@istruzione.it

Circ. int. n. 44 - 10 D.
Prot.n. 5051 C27

Altamura, lì 15 settembre 2015

Al DSGA
Sede

Al Presidente del Consiglio di ISTITUTO
Sig. PARZIALE Bartolomeo
Sede

Ai Rappresentanti di ISTITUTO ***componente genitoriale***
Sede
Ai Rappresentanti di ISTITUTO ***componente studentesca***
Sede
Alle studentesse e agli studenti
ITG – ITIS
Proprie Sedi

Ai Sig.ri Docenti
ITG – ITIS
Proprie Sedi

Al Personale Amministrativo e collaboratore scolastico
Proprie Sedi

All'ALBO della SCUOLA
Sedi di Albo

Oggetto: DIVIETO DI FUMO A SCUOLA.

Premessa

La scuola è impegnata a far sì che gli studenti acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto essa si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;

• fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi e nel personale tutto scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca - (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013), entrato in vigore il 12/09/2013, stabilisce testualmente:

Art. 4

(Tutela della salute nelle scuole)

1. ***All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.". I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.***

Divieto di fumo

È stabilito, dunque, il **divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto.**

Tutti coloro che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di **multe**, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza.

Eventuali infrazioni rilevate dovranno essere immediatamente comunicate ai **collaboratori del DS** in qualità di **preposti all'applicazione del divieto**, con i seguenti compiti:

• vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
• vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle;
• notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

Tutto il personale è tenuto al controllo sul divieto di fumo. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma **da 200 a 2000 Euro**. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare, come da Regolamento attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

I.T.I.S. "P.L. NERVI" - I.T.I.S. "G. GALILEI" ALTAMURA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vitantonio PETRONELLA